

DELIBERA N. 256/22/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3*”

della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 0197968) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Azzano Decimo (PN) a seguito della segnalazione del 20 giugno 2022 presentata da Massimo Piccini, candidato Sindaco al Comune di Azzano Decimo, per una presunta violazione dell'art. 9, della Legge 28/2000, attuata attraverso l'abituale e storico utilizzo, da parte del Sindaco Marco Putto, del proprio profilo “Facebook” privato anche per attività di comunicazione di carattere istituzionale (attività che sarebbero proseguite, attraverso il medesimo canale, anche dopo la data di convocazione dei comizi elettorali, con la sola modifica del contesto scenico), oltre che di propaganda elettorale, e attraverso l'invio di un messaggio rivolto ai cittadini attraverso la piattaforma WhatsApp, in data 20 maggio u.s., sempre da parte del sig. Marco Putto, nella sua veste di Sindaco;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, e in particolare la richiesta di controdeduzioni e la risposta del Sindaco di Azzano Decimo del 22 giugno 2022, in cui si respingono gli addebiti rappresentando che gli episodi contestati (appello al voto postato sul profilo Facebook personale e invio di messaggi di WhatsApp dal numero privato del Sindaco) non costituiscono comunicazione istituzionale *realizzata dalla pubblica amministrazione e diretta ai cittadini amministrati*, bensì *libera attività di propaganda elettorale, svolta utilizzando in entrambi i casi mezzi, canali e risorse totalmente e assolutamente personali*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 e prosegue fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

VISTA la proposta del Corecom Friuli Venezia Giulia di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Azzano Decimo (PN), formulata dopo approfondite considerazioni che qui si sintetizzano:

- In via preliminare, si osserva che il Comune non contesta la documentata circostanza relativa al precedente utilizzo di tale profilo “Facebook” privato del Sindaco, per ammissione dello stesso attualmente adoperato per attività di propaganda politica, quale canale per veicolare contenuti di comunicazione istituzionale;
- Si osserva, inoltre, che, relativamente ai messaggi diffusi in periodo elettorale attraverso la piattaforma “WhatsApp”, riportanti la dicitura “Marco Putto, Sindaco di Azzano Decimo”, lo stesso canale è utilizzato indifferentemente per veicolare contenuti relativi all'attività del Comune e contenuti propagandistici, come appuntamenti relativi a comizi di lista;
- Con riferimento al numero telefonico legato al profilo del Sindaco su “WhatsApp”, emerge, dal contenuto delle dichiarazioni del Sindaco stesso nel segnalato messaggio del 20 maggio, che l'utenza telefonica, ora riconducibile al privato, era stata presumibilmente intestata all'Amministrazione;
- Il segnalato messaggio di WhatsApp riporta nome e cognome del Sindaco e ha un contenuto assolutamente differibile;

- In merito al carattere privato dei predetti profili, l'assenza di loghi o altri segni distintivi del Comune o della Pubblica Amministrazione, nonché la riscontrata circostanza che sul sito istituzionale del Comune stesso non vi sia alcun collegamento agli stessi, consente di accogliere la tesi espressa dal Sindaco in merito al carattere privato del "contenitore", tuttavia il "contenuto" appare rivestire sia carattere propagandistico che istituzionale, sulla base di alcuni indicatori (frasi di incipit, riferimenti al mandato di sindaco, trattazione di tematiche di rilievo amministrativo...);

RITENUTO che, come emerge dall'analitica istruttoria condotta dal Corecom, le attività di comunicazione oggetto di segnalazione sono state svolte attraverso la pernicioso sovrapposizione di contenuti propagandistici e istituzionali, che rende complessa la valutazione della fattispecie;

RITENUTO, tuttavia, che, al fine di ricondurre la fattispecie all'art. 9 della legge 28, è necessario preliminarmente accertare la provenienza della comunicazione dall'ente pubblico e che, in questo caso, è dirimente quanto osservato dal Corecom in merito al "contenitore", ovvero sia che lo stesso ha carattere privato, in ragione dell' *"assenza di loghi o altri segni distintivi del Comune o della Pubblica Amministrazione, nonché (del)la riscontrata circostanza che sul sito istituzionale del Comune stesso non vi sia alcun collegamento agli stessi (profili);"*

RITENUTO, quindi, che l'attività di comunicazione non è ascrivibile all'ente comunale;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi dalla proposta di sanzione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Azzano Decimo e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba